

Stempelmarke /
marca da bollo

An das Meldeamt der Gemeinde/
All'Ufficio anagrafe del Comune di

<00000>
<00000>

**Unionsbürger – Ansuchen um Ausstellung der
Bestätigung des Rechts auf Daueraufenthalt**
(Artikel 14 und 16 des Gv.D. vom 06.02.2007, Nr. 30)

**Cittadini dell'Unione – richiesta di rilascio
dell'attestazione di soggiorno permanente**
(articoli 14 e 16 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30)

Der/Die Unterfertigte

Il/La sottoscritto/a cittadino/a

männlichen weiblichen Geschlechts⁽¹⁾

di sesso maschile femminile⁽¹⁾

geboren in

nato/a

am

il

mit Staatsbürgerschaft

con cittadinanza

mit Reisepass Nr. Personalausweis Nr.⁽²⁾

con passaporto n. documento di identità n.⁽²⁾

mit Steuernummer

con codice fiscale

ansässig in dieser Gemeinde

residente in questo Comune

ersucht

chiede

um Ausstellung der Bestätigung des Rechts auf
Daueraufenthalt,

il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente,

und erklärt

e dichiara

das Recht auf Daueraufenthalt auf dem Staatsgebiet
zu haben, da er/sie⁽³⁾

di possedere il diritto di soggiorno permanente nel
territorio nazionale, perché⁽³⁾

- a) sich rechtmäßig⁽⁴⁾ und ununterbrochen⁽⁵⁾ auf
dem Staatsgebiet für den Mindestzeitraum
von fünf Jahren aufgehalten hat

- a) ha soggiornato legalmente⁽⁴⁾ ed in via
continuativa⁽⁵⁾ per almeno cinque anni nel
territorio dello Stato

(1) Zutreffendes ankreuzen
(2) Zutreffendes ankreuzen
(3) Zutreffendes ankreuzen

(4) Der Ansuchende muss die vom Gv.D. vom 06.02.2007, Nr. 30 bzw. die von den
vorher gültigen Bestimmungen vorgeschriebenen Aufenthaltsvoraussetzungen
eingehalten haben und nicht des Landes verwiesen worden sein.

(5) Die Abwesenheit von nicht mehr als sechs Monaten im Jahr oder längere
Abwesenheiten aufgrund von Wehrdienstpflichten oder bis zu zwölf
aufeinanderfolgende Monate bei erheblichen Gründen wie Schwangerschaft,
Mutterschaft, schwerwiegender Krankheit, Studium und Ausbildung oder Abstellung
aus Arbeitsgründen in ein anderes Land der Europäischen Union oder ein Drittland
unterbricht nicht den Aufenthalt auf dem Staatsgebiet.

(1) Contrassegnare ciò che interessa
(2) Contrassegnare ciò che interessa
(3) Contrassegnare ciò che interessa

(4) Il richiedente dev'essersi attenuto alle condizioni di soggiorno previste dal D.Lgs.
06.02.2007, n. 30 ovvero alle disposizioni prima in vigore senza essere stato
oggetto di misure di allontanamento.

(5) Non pregiudicano la continuità del soggiorno le assenze che non superino
complessivamente sei mesi all'anno, ovvero le assenze di durata superiore
giustificate dall'assolvimento di obblighi militari ovvero fino a dodici mesi
consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, la malattia
grave, gli studi o la formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un
altro Stato dell'Unione Europea o in un paese terzo.

- b) eine von Art. 15 des Gv.D. vom 06.02.2007, Nr. 30 vorgesehenen Voraussetzungen als Arbeitnehmer oder Selbständiger, der seine Arbeitstätigkeit eingestellt hat, besitzt bzw. ein Familienangehöriger desselben ist⁽⁶⁾

- b) si trova in una delle condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 quale lavoratore che ha cessato la propria attività o quale familiare dello stesso⁽⁶⁾

und legt die nachfolgenden Dokumente bei, welche die oben angegebene Voraussetzung für den Daueraufenthalt belegen

e allega i seguenti documenti che dimostrano la sussistenza del presupposto sopra indicato per il soggiorno permanente

Er/Sie erklärt darüber informiert zu sein, dass gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 die Informationen zum Schutz personenbezogener Daten unter der Rubrik "Datenschutz" auf der Internetseite dieser Gemeinde einsehbar sind und in den Räumlichkeiten des Rathauses konsultiert werden können.

Il Sottoscritto/La sottoscritta dichiara di essere informato/a che ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l'informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile alla rubrica "Privacy" pubblicata sul sito internet di questo comune e è consultabile nei locali del Municipio.

Ort/luogo, Datum/data

Unterschrift/firma

(6) Art. 15 des Gv.D. vom 06.02.2007, Nr. 30:

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.

2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.

(6) Art. 15 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30:

3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal [decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297](#), o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
 - b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
 - c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.